

Liquidazione

PRESUPPOSTI DELLA NOMINA DEL LIQUIDATORE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Tribunale di Como 22 gennaio 2000 (decr.)
Giudice Nardecchia – Ric. Maino

Società di capitali – Scioglimento – Liquidazione – Nomina giudiziale dei liquidatori – Natura – Poteri del presidente del tribunale

(Art. 2450, codice civile)

Il potere di nomina del liquidatore attribuito al presidente del tribunale dall'art. 2450, terzo comma, c.c. ha funzione suppletiva (o surrogatoria) della volontà dell'assemblea inerte o impossi-

ibilitata a funzionare e il suo esercizio postula che il presidente deve intervenire, dopo una sommaria analisi della situazione di fatto ed anche se alcuno dei soci assume posizioni diverse, quando lo stallo dell'assemblea appare verosimile, essendo nell'interesse dei terzi e della collettività che tale situazione non si protragga (I).

Il Giudice designato

A scioglimento della riserva:

Con ricorso ex art. 2450, terzo comma, c.c., depositato in data 19 ottobre 1999. Federica Maino chiedeva che il presidente del Tribunale di Como

nominasse uno o più liquidatori di Primavera srl, società di cui la ricorrente è socia per una quota pari al 50% del capitale, il cui residuo è posseduto dal fratello Federico Maino.

La ricorrente poneva a fondamento della propria istanza le seguenti circostanze.

Federico Maino ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 1° settembre 1994 sino al 12 luglio 1999.

In data 12 luglio 1999 è stata deliberata dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole del 50% del capitale sociale, un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico per gravi irregolarità compiute dallo stesso, delibera che ha comportato l'immediata revoca dall'ufficio ai sensi dell'art. 2393 c.c.

Né in quella sede, né nella successiva assemblea, convocata per il 27 luglio 1999 è stato possibile raggiungere alcun accordo per la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente.

L'insanabile contrasto tra i due soci, entrambi titolari di una quota del 50% del capitale sociale, ha determinato, a parere dell'esponente, un'assoluta impossibilità di funzionamento della società e dei suoi organi.

Impossibilità di funzionamento che si traduceva in causa di scioglimento *ex art.* 2448, n. 3, c.c., il che determinava la necessità che il tribunale procedesse alla nomina di un liquidatore di Primavera s.r.l.

Il giudice designato, avvalendosi dei poteri inquisitori di cui all'art. 738, terzo comma, c.p.c., disponeva la notifica del ricorso al controinteressato Federico Maino.

Il Maino si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti di fatto per la nomina di un liquidatore da parte del presidente del tribunale.

Innanzitutto veniva eccepita l'invalidità della delibera del 12 luglio 1999 che aveva promosso l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico.

Invalidità rilevabile sotto un duplice aspetto.

Il primo vizio radicale denunciato dal resistente sarebbe insito nel mancato deposito della delega da parte di Alberto Rotta, presunto rappresentante di Federica Maino, del quale non sono state neppure raccolte le generalità da parte del presidente dell'assemblea.

Deposito che costituirebbe atto ineludibile, in quanto fonte dei poteri rappresentativi in assemblea, poteri comprensivi del diritto di voto: «... ne deriva che la persona che ha espresso il voto, in nome e per conto di Federica Maino, non ha fornito la prova della fonte di questo potere di rappresentanza, con la conseguenza che il voto espresso in assemblea è stato espresso da persona che, giuridicamente, è priva di poteri e, quindi da persona tecnicamente estranea alla società» (cfr. pagina 2 della memoria di parte resistente del 5 gennaio 2000).

Inosservanza della forma scritta nel conferimento

della delega che sarebbe causa d'irregolare costituzione dell'assemblea e determinerebbe la nullità delle deliberazioni ivi assunte.

La delibera assunta sarebbe altresì nulla per il mancato raggiungimento della maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 2486 c.c., in quanto l'azione di responsabilità è stata promossa con il solo voto favorevole dell'asserito rappresentante di Federica Maino, titolare di una quota del 50% del capitale sociale.

Da ultimo veniva contestata la sussistenza di un vero e proprio contrasto sulla nomina del nuovo amministratore, in quanto l'ultima assemblea del 27 luglio 1999 era stata aggiornata «... a data da destinarsi» proprio per individuare uno o più nominativi di possibili candidati alla carica, da sottoporre al vaglio dell'assemblea.

Aggiornamento che presupporrebbe la volontà di entrambi i soci di non chiudere l'assemblea «... mantenendola, quindi, viva e vitale» (cfr. pag. 8 della memoria 5 gennaio 2000), il che evidenzerebbe la loro volontà di trovare comunque una soluzione al problema, come evidenziato dal fatto che i due soci nel corso di quella stessa assemblea avevano congiuntamente indicato nel rag. Bardin il successore di Federico Maino, indicazione poi frustrata dal rifiuto dello stesso Bardin ad accettare tale carica.

Al di là della fondatezza delle eccezioni proposte, lo stesso contrasto sulla sussistenza della causa di scioglimento evidenzerebbe comunque la giuridica infondatezza delle tesi di controparte, ed impedirebbe il ricorso allo strumento giuridico individuato dalla ricorrente.

In primo luogo va rammentato che per un costante orientamento della Suprema Corte «il potere di nomina del liquidatore attribuito al presidente del tribunale dall'art. 2450, terzo comma, c.c. ha funzione suppletiva (o surrogatoria) della volontà dell'assemblea inerte o impossibilitata a funzionare e il suo esercizio postula che siano indiscussi e non controversi i fatti oggettivi della mancata formazione di tale volontà e la consistenza e gli effetti di tali eventi» (da ultimo Cass. 25 giugno 1999, n. 6577).

Affermazione apparentemente priva di lati oscuri, di univoca interpretazione, ma che in realtà sottende ad una problematica complessa ed assai dibattuta.

Due opposte tesi si contendono il campo.

L'una ritiene che il presidente del tribunale debba e possa esclusivamente accertare l'unanime consenso sull'intervenuta causa di scioglimento, perché altrimenti travalicherebbe i limiti propri del provvedimento *ex art.* 2450 c.c., provvedimento di volontaria giurisdizione insuscettibile, come tale, di incidere su posizioni di diritto soggettivo, il cui accertamento e la cui tutela costituisce l'oggetto del procedimento contenzioso e delle maggiori garanzie che vi si ricollegano (Cass. 12 giugno 1998, n. 5885; 24 ottobre 1996, n. 9267; 23 gennaio 1996, n. 499; 10 novembre

G

GIURISPRUDENZA

599

LE SOCIETA'
n. 5/2000

1993, n. 11109; 21 luglio 1993, n. 8147; 18 gennaio 1992, n. 593).

L'altra, partendo dalla considerazione delle difficoltà di individuare un metodo per l'accertamento dell'unanime consenso dei soci, ritiene che il presidente debba intervenire, dopo una sommaria analisi della situazione di fatto ed anche se alcuno dei soci assume posizioni diverse, quando lo stallo dell'assemblea appare verosimile essendo nell'interesse dei terzi e della collettività che tale situazione non si protragga potendo causare una dispersione di ricchezze (Cass. 21 novembre 1998, n. 11798; 2 dicembre 1996, n. 10718).

Quest'ultima opzione appare decisamente preferibile, non potendo assurgere a criterio determinante e discrezionale per l'applicazione del rimedio previsto dalla norma la mera volontà contraria del singolo socio, se priva di elementi di concretezza ed attendibilità.

La valenza pubblicistica di tutte le norme che regolano la vita degli enti personificati fa sì che l'interesse della collettività a che un organismo economico di rilievo, quale è una società di capitali, sia eliminato dal mercato qualora l'accertata impossibilità di un suo regolare funzionamento sia foriera di rischi di abusi o comunque di immobilizzazione di ricchezze, non possa essere vanificato dal mero arbitrio del singolo.

Affermazione che va temperata con la considerazione che il richiesto intervento presidenziale, svolgendosi, come detto, nell'ambito della volontaria giurisdizione, trova un limite nell'impossibilità di utilizzo al fine di dirimere controversie sorte tra i soci in relazione alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.

In altre parole secondo lo schema legale il presidente del tribunale deve emettere il provvedimento richiestogli sulla sola base delle prospettazioni dei soci, senza dovere né potere compiere ulteriori indagini istruttorie.

Dal che ne consegue la necessità che il presupposto tratteggiato sia indiscusso, oltre che provato in modo certo.

Tale conclusione risulta suffragata dal procedimento e dalla stessa natura del provvedimento che lo definisce (un decreto, atto che teoricamente non necessita di motivazione), oltre che dall'incerto regime delle impugnazioni.

Dalle predette considerazioni appare chiaramente l'impossibilità di sottoporre al sindacato del giudice questioni attinenti alla validità o all'efficacia di delibere assembleari inerenti alla revoca, decadenza o nomina dell'organo gestorio o, comunque, incidenti su diritti soggettivi dei soci o dell'eventuale amministratore.

Nei limiti sopra indicati è necessario analizzare il contenuto delle deliberazioni assunte nell'assemblea del 12-27 luglio 1999.

Entrambe le delibere appaiono accomunate dalla presenza e dalla partecipazione di Alberto Rotta, quale rappresentante, così come indicato a verbale dal presidente dell'assemblea, del socio Federica Maino.

Manca però la consueta allegazione della delega al verbale stesso, di talché appare impossibile a questo giudice controllare il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 2372 c.c. per la validità della delega.

Requisiti che non si limitano alla pur fondamentale previsione della forma scritta *ad substantiam*, ma coinvolgono la necessaria specificità della delega e l'indicazione precisa del delegato anche al fine di poterne verificare la capacità.

Senza entrare nel merito è bene ricordare che alla circostanza che in entrambi i verbali vi sia l'indicazione del dott. Rotta come rappresentante del socio ricorrente, non può riconnettersi la capacità di superare la mancata allegazione della delega scritta, neppure se la si volesse ricondurre nella diversa ipotesi della forma *ad probationem*, trattandosi di indicazione proveniente dal presidente dell'assemblea e non da un soggetto capace di attribuire pubblica fede alle attestazioni da lui compiute.

Alla luce di queste osservazioni appare a questo giudice che non possano ritenersi sussistenti quegli elementi di necessaria concretezza ed oggettività a sostegno della tesi della ricorrente circa il verificarsi della causa di scioglimento *ex art. 2448, n. 3, c.c.*

Conclusione cui si giunge considerando che l'azione di responsabilità è stata assunta con il solo voto del dott. Rotta, che allo stato appare privo di legittimazione ad intervenire in assemblea da ritenersi, pertanto, irregolarmente costituita, e, conseguentemente a formare la volontà sociale con il proprio voto.

Nel caso di specie non si è formata la maggioranza necessaria per deliberare l'azione di responsabilità; la delibera assembleare è da considerarsi una non delibera, la revoca dell'amministratore Federico Maino mai avvenuta.

Vizio radicale dell'atto rilevabile altresì in questa sede dato che esso travalica le categorie stesse della validità ed invalidità, questioni altrimenti precluse a questo giudice, comportando l'impossibilità di sussumere la fattispecie in esame nel tipo legale deliberazione assembleare.

Dal verbale si evince la mancanza di uno degli elementi imprescindibili per poter ricondurre la deliberazione dell'azione di responsabilità alla categoria deliberazione assembleare e, per l'effetto, per poterla imputare alla società nel cui ambito è stata adottata.

Elemento costituito dal raggiungimento di una somma di consensi individuali tali da trasformarsi, secondo le previsioni di legge e per effetto del principio di maggioranza, in volontà sociale. (*omissis*).

IL COMMENTO di Florestano Funari

(1) Il decreto in epigrafe offre l'occasione per talune riflessioni su diverse questioni giuridiche, fra le quali si evidenzia di particolare interesse quella concernente

G

GIURISPRUDENZA

600

LE SOCIETÀ
n. 5/2000

il legame tra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea – quale causa di scioglimento della società ex art. 2448, n. 3, c.c. – e l'individuazione dei poteri del presidente del tribunale ex art. 2450, terzo comma, c.c. Appare opportuno soffermarsi, quale prima riflessione, sulla individuazione degli elementi che caratterizzano la fattispecie dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, atteso che l'esatto inquadramento dell'ipotesi in discorso permette di affrontare, con maggiore agio, le problematiche inerenti l'estensione dei poteri del giudice cui è demandata la nomina dei liquidatori ex art. 2450, terzo comma, c.c.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea consiste in una fase patologica in cui versa l'organo assembleare che, a causa di dissidi insanabili tra i soci, impedisce il regolare e compiuto svolgersi dell'attività deliberativa della medesima, risolvendosi in un grave e irreversibile *impasse* della vita societaria (1).

Appare opportuno sottolineare che lo stato di crisi dell'organo deliberativo, ai fini del dettato dell'art. 2448, n. 3, deve presentare il carattere della *permanenza*, ovvero di una disfunzione assembleare cronica e prolungata, e non, al contrario, di normale dialettica tra i soci che ben può determinare una transitoria situazione di stallo dell'assemblea (2).

La giurisprudenza ha definito una serie di parametri che possono assumere il valore di indici dello stallo dell'assemblea fra i quali si evidenziano ad esempio i verbali assembleari da cui si evince il reiterato contrasto tra i soci, ovvero la conferma dei soci – eventualmente convocati dal presidente del tribunale ex art. 738 c.p.c. – dell'esistenza di un insanabile dissidio all'interno della compagine sociale (3).

Occorre rilevare che, al di là dell'incerto tenore letterale dell'art. 2448, n. 3, c.c., la vicenda estintiva non si produce indistintamente per l'impossibilità di approvazione di qualsiasi deliberazione assembleare, piuttosto solo per talune delibere che, nel divenire della società, assumono carattere essenziale e, perciò stesso, sono necessarie per l'attività dell'ente sociale; per dirla con le parole della Suprema Corte qualora «l'organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali» (4).

A tal fine è chiaro che l'impossibilità di adozione delle delibere assembleari di nomina dell'organo amministrativo o di approvazione del bilancio, il cui connotato d'indispensabilità è da ravvisarsi *in re ipsa*, cagioni *ope legis* il dissolvimento della società, atteso che, difettando tali delibere, verrebbe irrimediabilmente compromessa la concreta esplicazione dell'istituto societario (5).

Sgombrato il campo dalle problematiche inerenti alla caratterizzazione della fattispecie dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, occorre soffermarsi sulla dissertazione contenuta nel decreto in commento circa la natura del provvedimento medesimo e sui poteri del presidente del tribunale ex art. 2450, terzo comma, c.c.

In primo luogo sembra opportuno analizzare in via esegetica la disposizione codicistica sul punto. L'art. 2450,

terzo comma, *claris verbis*, deferisce al presidente del tribunale il potere surrogatorio ed autonomo di procedere alla nomina dei liquidatori nel caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea previsto al n. 3 dell'art. 2448 c.c.

Trattasi di funzioni suppletive, rispetto alle corrispondenti funzioni assembleari, che perciò stesso operano nel solo caso in cui l'assemblea versi in uno stato di paralisi tale da non consentire la formazione della necessaria volontà sociale.

Ne discende che il presidente – su richiesta dei soci, degli amministratori o dei sindaci – può rettammente procedere alla nomina dei liquidatori solo laddove la fattispecie disciplinata all'art. 2448, n. 3, risulti in modo inequivoco ed oggettivo (6).

Secondo parte della giurisprudenza, l'insorgere di una disputa tra i soci in ordine alla sussistenza o meno della fattispecie dissolutiva rappresenterebbe una condizione ostativa ai fini dell'accoglimento del ricorso poiché, diversamente, sarebbe oltrepassato il confine dei poteri del giudice fissato dal legislatore, dato che la divergenza dei soci in ordine alla esistenza di una causa di scioglimento inficerebbe il connotato di obiettività della causa di scioglimento che costituisce il giusto presupposto per l'esercizio dei poteri in parola (7).

Secondo tale impostazione, rientrando il provvedimento dell'art. 2450 c.c. nell'alveo della volontaria giurisdizione ed essendo quindi ontologicamente incapace di incidere sui diritti soggettivi dei soci, il presidente del tribunale dovrebbe e potrebbe solo accertare il plebiscito dei soci in ordine alla causa di scioglimento.

Note:

(1) Per quel che riguarda le diverse ed alternative ipotesi, previste dall'art. 2448, n. 3, c.c. di impossibilità di funzionamento e di inattività dell'assemblea cfr. in dottrina: Frè, *Società per azioni*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, 849; per una diversa prospettiva Irace, *La liquidazione della società per azioni*, Pesole, 1988, 63.

(2) Cass. 8 maggio 1992, n. 5498, in questa *Rivista*, n. 8, 1992, 1066, con nota di Bonavera.

(3) Cass. 18 gennaio 1992, n. 593, in questa *Rivista*, n. 6, 1992, 778, con nota di Ricciardelli.

(4) Cass. 24 ottobre 1996, n. 9267 in questa *Rivista*, 1997, 5, 530 con nota di Cerrai e Dini; in dottrina cfr. anche Niccolini, in *Trattato delle società per azioni* diretto da Colombo e Portale, 7, 1997, Torino, 286; Stolfi, *Scioglimento di società per impossibilità di funzionamento delle assemblee e nomina dei liquidatori*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1949, 745, nt. 8.

(5) Cfr. Minervini, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, 24; Cavalli, in *Trattato delle società per azioni* diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988, 15.

(6) Cfr. Corte cost. 27 giugno 1968, n. 77, in *Giur. cost.*, 1968, 1, 1118 con nota di Andrioli; Cass. S.U. 10 febbraio 1987, n. 1392, in *Dir. fall.*, 1987, II, 662.

(7) Cfr. Cass. 19 gennaio 1987 n. 403, in *Dir. fall.*, 1987, II, 302; Cass. 21 luglio 1993, n. 8147, in questa *Rivista*, 1994, 191, con nota di Platania; G. Manfredi, *Scioglimento della società ex art. 2448, n. 3, c.c. e poteri del presidente del tribunale*, in questa *Rivista*, n. 7, 1997, 751.

G

GIURISPRUDENZA

601

LE SOCIETÀ
n. 5/2000

Tuttavia quest'ultimo orientamento – come rilevato dalla pronuncia in commento – appare lacunoso nella parte in cui omette di considerare le *dovute e necessarie* tutele dei terzi e della collettività in generale che devono, comunque, essere considerate e garantite nel procedimento *ex art. 2450 c.c.*

Giova sottolineare, a tal fine, che lo stato di crisi dell'organo assembleare deve correlarsi all'interesse dei terzi a non venire coinvolti in rapporti commerciali con un ente che a causa di dissidi intestini non è in grado di adottare quelle essenziali determinazioni che, difendendo, elidono la ragione d'essere della stessa società (8).

In tal senso, la *potestas decidendi* del presidente del tribunale, può ben prescindere dalle contestazioni e dai dissensi dei soci in ordine alle cause di scioglimento della società, potendo questi procedere alla nomina dei liquidatori nel caso in cui risulti – nell'angusto ambito di sommaria cognizione devolutagli – l'esistenza delle disfunzioni assembleari di cui all'art. 2448, n. 3.

Diversamente opinando, si verrebbe ad attribuire, quantomeno in linea potenziale, a ciascun socio dissenziente il diritto di impedire e di neutralizzare, l'esercizio del potere di nomina del presidente del tribunale, rendendo di fatto inapplicabile il disposto dell'art. 2450 c.c., con pericolose conseguenze sul piano della tutela degli interessi dei terzi (9).

In coerenza con quanto sin qui riferito, si deve aggiungere che il presidente del tribunale, pur all'interno di un procedimento di giurisdizione volontaria, non può ritenersi rigidamente vincolato alla ricezione passiva e acritica della comune opinione dei soci quale presupposto ineludibile dell'esercizio dei suoi poteri, ma nell'ambito del particolare procedimento menzionato – ed anche in virtù di quanto esposto in ordine all'interesse pubblico da tutelare in via necessaria – deve essere considerato titolare di precisi poteri inquisitori (art. 738 c.p.c). Detti poteri inquisitori – quali ad esempio la facoltà di assumere informazioni dai terzi in ordine alla lamentata disfunzione assembleare – dovranno esplicarsi nella verifica della obiettiva sussistenza dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea (10).

In tal senso, si rinviene il carattere precipuo dell'attività di giurisdizione volontaria, poiché la nomina dei liquidatori, preceduta dalla verifica della causa di scioglimento della società, comporta la sostituzione di un'attività di giurisdizione volontaria ad una mancata attività privata, o meglio, l'inserimento del predetto procedimento giurisdizionale «nel processo formativo della volontà giuridica del soggetto» (11).

L'applicazione dei principi sopra esposti al caso in commento è stata, peraltro, condizionata dalla circostanza, prontamente rilevata dal tribunale, della assorbente questione relativa alla mancata allegazione della delega di voto ai verbali delle pertinenti deliberazioni assembleari, alle quali il socio titolare del 50% del capitale sociale era intervenuto a mezzo rappresentante. Infatti alla prospettazione del ricorrente – che riteneva realizzata la fattispecie prevista dall'art. 2448, n. 3 in considerazione dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea per il mancato raggiungimento della necessaria maggioranza per la nomina di un nuovo

amministratore (in sostituzione del precedente revocato a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità *ex art. 2393*, terzo comma, c.c.) – veniva contrapposta l'eccezione del controinteressato di invalidità della delibera che, avendo promosso l'azione di responsabilità contro l'amministratore, avrebbe dato luogo alla successiva impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Più precisamente, secondo il ricorrente, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea avrebbe trovato fondamento nell'insanabile contrasto dei due soci, ciascuno titolare di una quota del 50% del capitale sociale. Quindi, l'impossibilità di procedere alla nomina dell'amministratore unico si sarebbe tradotta, nella prospettiva dei ricorrenti, in causa di scioglimento della società e nella consequenziale richiesta *ex art. 2450*, terzo comma, c.c. di nomina del liquidatore. All'opposto, la tesi del resistente contestava il verificarsi della fattispecie di stallo dell'assemblea in quanto le delibere della stessa sarebbero state invalide per mancata allegazione alle stesse della delega di voto del socio titolare del 50% del capitale sociale.

Il tribunale, accogliendo sostanzialmente la tesi del resistente, ha ritenuto la mancata allegazione della delega ai verbali delle pertinenti deliberazioni assembleari, circostanza assorbente rispetto alla possibilità, nel caso di specie, di pronuncia del decreto di nomina dei liquidatori *ex art. 2450*, terzo comma., risultando impossibile controllare, da parte del giudice, «il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 2372 c.c. per la validità della delega» e quindi accertare, ove mai verificatasi, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea quale causa di scioglimento della società (12).

Note:

(8) Cfr. Cass. 2 dicembre 1996, n. 10718 in questa Rivista, 1997, 528.

(9) Cass. 21 novembre 1998, n. 11798, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2416.

(10) Sulla natura inquisitoria del procedimento di volontaria giurisdizione cfr. Andrioli, *Commentario al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, 529; Cass. 22 aprile 1982, n. 2485 in *Foro it.*, 1983, I, 1689.

(11) Cfr. Satta e Punzi, *Diritto processuale civile*, 2000, Padova, 734.

(12) Sulla rappresentanza in assemblea cfr.: Ascarelli, *Rappresentanza assembleare dell'azionista da parte della stessa società o di una banca*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1956, II, 248; Sacchi, in *Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Portale*, 3, 1994, 388; Cass. 30 luglio 1960, n. 2231, in *Dir. fall.*, 1960, II, 854. Sulla forma scritta *ad substantiam* per le deleghe di voto cfr. Cass. 28 novembre 1981, n. 6340, in *Giur. comm.*, 1982, II 424; Cass. 30 luglio 1960, n. 2231, cit.

G

GIURISPRUDENZA

602

LE SOCIETA'
n. 5/2000